Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SIGNA

STATUTO

Integrato e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 28/1172005 e n. 83 del 19/12/2005.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Il Comune

1. Signa, Comune della Repubblica Italiana, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune di Signa è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite e delegate.

Art.2
Territorio, gonfalone, stemma e sede

1. Il Comune di Signa comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica.
2. Il Comune ha un proprio stemma, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ha un proprio gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La sede del Comune è in Signa Piazza della Repubblica, 1.

Art. 3
Funzioni del Comune

1. Il Comune di Signa riconosce le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio ed assume le relative articolazioni amministrative. Il Comune di Signa rappresenta e cura gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Concorre, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire il diritto alla salute, l'assistenza sociale e scolastica, nonché i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall'art.3 della Costituzione; adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile.
3. Promuove le attività associative non a scopo di lucro aventi finalità culturali, sportive, sociali, ricreative ed assistenziali.
4. Contribuisce a salvaguardare l'ambiente ed i suoi caratteri ecologici, operando nella direzione della tutela dello stesso e riferendo ad esso lo sviluppo urbanistico ed economico, nonché a tutelare le espressioni storiche, culturali, artistiche del territorio.
5. Pianifica l'uso e l'assetto del territorio e assicura la tutela del paesaggio .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Promuove lo sviluppo economico e valorizza gli aspetti tradizionali e specifici dell'economia signese.

Art.4
Servizi pubblici

1. Il Comune di Signa nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali ad esso riservati in via esclusiva.
2. Il Comune di Signa per la gestione dei servizi può disporre:
   a) la costituzione di aziende speciali;
   b) la partecipazione a consorzi tra Enti Locali o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
   c) la stipulazione di apposita convenzione con gli altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
   d) la concessione a terzi, ivi comprese le cooperative e le associazioni del volontariato, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi, non aventi rilevanza imprenditoriale;
   f) altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 5
Programmazione economico - sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Comune di Signa realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune di Signa può avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 6
Forme associative e di cooperazione accordi di programma unioni di Comuni

1. Il Comune di Signa può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza o promuovere l'unione di Comuni.
2. La partecipazione del Sindaco alla conferenza prevista dall'art. 34, comma 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, presuppone un atto del Consiglio Comunale che, in conformità dell'art. 42, comma 2 lettera b, del D.lgs. n. 267 suddetto e qualora l'accordo configuri una modifica degli atti di programmazione adottati, fissa gli indirizzi in base ai quali il Comune intende partecipare all'accordo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 7
Albo pretorio

1. Il Comune di Signa pubblica nell'Albo Pretorio le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune di Signa garantisce la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Promuove e valorizza rapporti di consultazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di tutela dell'ambiente, nonché di valorizzazione di quelle attività legate al tempo e ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi. Considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
3. .Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo, lo statuto ed indicando le persone che le rappresentano
4. L'iscrizione nell'albo è deliberata dalla Giunta comunale che la riesamina ogni anno**.**
5. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi e/o di spazi pubblici, è deliberata dalla Giunta comunale con l'osservanza delle forme, dei criteri e delle modalità di cui al Regolamento previsto dall'art.12 della Legge 7.8.90, n. 241, esclusivamente in favore delle associazioni senza scopo di lucro iscritte all'albo ed obbliga l'associazione che le richiede alla presentazione dei bilanci e quindi dei documenti che giustificano l'impiego di dette erogazioni.
6. Il Comune di Signa può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi comunali.
7. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso il ricorso, salvo che il Comune costituendosi non abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 9
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono promuovere la consultazione della popolazione su specifici argomenti di interesse collettivo anche attraverso questionari e sondaggi.
2. I risultati delle consultazioni devono essere comunicati alla Giunta Comunale ovvero al Consiglio Comunale, ed inseriti nelle eventuali deliberazioni.

Art. 10
Istanze, petizioni, proposte

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Essa è sottoscritta da cittadini singoli e/o associati, anche non residenti, purchè abbiano un rapporto continuativo di studio o lavoro nel comune ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione.
4. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Consiglio Comunale sottoscritta da almeno 150 cittadini o da 5 associazioni fra quelle iscritte all'albo di cui all'art 8 del presente Statuto, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
5. Il Consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro 60 giorni dalla presentazione.
6. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
7. I singoli cittadini o associazioni in numero e modalità analoghe a quanto previsto nel comma quarto possono avanzare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte - redatte in articoli o in schemi di deliberazione - per l'adozione di atti amministrativi per migliore tutela degli interessi collettivi.
8. Specifico regolamento individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dell'organo competente entro due mesi dalla presentazione.
9. E' sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui al sesto comma del successivo articolo 11.

Art. 11
Referendum

1. Con deliberazione del Consiglio comunale .o su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori del Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente possono essere indetti referendum popolari consultivi , abrogativi o propositivi su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. Apposito regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
6. Il referendum è comunque escluso sulle seguenti materie:
    a) Statuto comunale e regolamento del consiglio comunale**;**
    b) Tributi , tariffe dei pubblici servizi e Bilancio;
    c) Espropri per pubblica utilità;
    d) elezioni, nomine , designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
    e) Il Piano Regolatore Generale e il piano strutturale;
    f) L'ordinamento, la dotazione organica e il trattamento economico del personale;
    g) Argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti per i portatori di handicap,
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.
8. I quesiti sottoposti a referendum non possono essere riproposti prima che siano trascorsi 5 anni dalla precedente consultazione.
9. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.

CAPO II
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 12
Pubblicità degli atti amministrativi e diritto di accesso

1. Il Comune garantisce e promuove la trasparenza della azione amministrativa attraverso la pubblicazione dei propri atti, anche attraverso i mezzi informatici , e adottando misure idonee ad esercitare il diritto di accesso da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
2. L'intera materia è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 13
Ufficio relazioni con il pubblico

1. Al fine di garantire un più stretto rapporto tra attività amministrativa e comunità viene costituito un apposito "Ufficio Relazioni con il pubblico".
2. L'Ufficio Relazioni con il pubblico provvede mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
    a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
    c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. L'Ufficio Relazioni con il pubblico può, per lo svolgimento del proprio compito, chiedere agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie. Esso deve disporre di copia di tutti gli atti, anche nella fase di formazione dei provvedimenti amministrativi.
4. Tale ufficio provvede ad istruire le istanze e le denunce dei cittadini e provvede, altresì ad assicurare l'informazione e le attività necessarie per garantire la migliore tutela dei loro diritti ed interessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'ufficio è tenuto a redigere ogni mesi sei (6), una relazione sulla propria attività, da sottoporre alla conoscenza della Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura ed organizza la pubblicità, onde consentire ai cittadini la informazione necessaria alla tutela dei propri diritti ed interessi, nonché l'accesso agli atti amministrativi.

TITOLO III
GLI ORGANI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività comunale, ne interpreta gli interessi; determina, in relazione ai casi, l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Esercita poteri di controllo politico amministrativo sull'attività comunale e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e il documento programmatico.
3. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Esercita altresì funzione di controllo sulla gestione di servizi pubblici locali gestiti direttamente a mezzo azienda speciale o istituzione; a tal fine si può giovare anche della collaborazione del Collegio dei Revisori , del Segretario generale e del Direttore generale, se nominato.
7. Nelle stesse forme il Consiglio esercita il controllo su ogni altra partecipazione del Comune.
8. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi, pubblici o privati, si effettua nelle forme previste nell'atto di concessione.
9. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero minimo di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
10. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il Consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza delle condizioni di urgenza ed improrogabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 15
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. Il Consigliere anziano è colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta da consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, successivamente alla convalida degli eletti, viene provveduto alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea a mezzo votazione da tenersi a scrutinio segreto.
4. In prima istanza risulterà eletto Presidente dell'assemblea il Consigliere che avrà conseguito il voto favorevole di quattro quinti dei membri assegnati, compreso il Sindaco. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, compreso il Sindaco. Se nessun consigliere consegue tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che, nel secondo scrutinio, hanno ottenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In ciascuna delle votazioni prime indicate, qualsiasi caso di parità si risolve a favore del più anziano per cifra elettorale.
5. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità dell'elezione del Presidente.
6. Il Vice Presidente appartiene allo schieramento opposto rispetto a quello del Presidente con riferimento alla maggioranza e alla minoranza consiliare.

Art. 16
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente, di norma d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo, convoca il Consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede con le modalità di cui all'apposito Regolamento consiliare.
2. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, avvalendosi dell'Ufficio segreteria.
3. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri comunali, il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione del Consiglio in un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della relativa richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni indicate. Tale termine è ridotto a sette nel caso in cui la richiesta provenga dal Sindaco.
4. Il Presidente è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio e sovraintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano presente, per cifra elettorale conseguita, secondo le modalità indicate al secondo comma dell'art.15 che precede.
6. Chi presiede le sedute del Consiglio comunale è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.
9. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato consigliare, salvo che un quarto dei Consiglieri assegnati non chiedano la loro cessazione dalla carica con apposita mozione, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente o il Vice Presidente compiano atti contrari alla legge, allo statuto, o ai regolamenti, ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e nella stessa seduta si procede alla elezione secondo le modalità dei commi precedenti.

Art. 17
Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità locale alla quale costantemente rispondono.
2. A norma dell'art.76 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, i candidati ammessi alle elezioni comunali devono preventivamente dichiarare con apposita attestazione da far firmare all'Ufficio Segreteria del comune la spesa prevista per la campagna elettorale prima dello svolgimento delle elezioni e subito dopo il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la stessa.
3. Tutti i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a presentare ogni anno, entro il mese successivo al termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione dalla quale si evincano le fonti e l'importo del proprio reddito, le proprietà fondiarie ed immobiliari, le partecipazioni a società. Tali dichiarazioni, depositate presso la Segreteria generale del comune, sono pubbliche e consultabili da qualunque cittadino.
4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco o, se eletto il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze ingiustificate, da parte del consigliere interessato, in due sedute consecutive provvede con avviso scritto.
6. I Consiglieri non residenti nel Comune hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio del Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.

Art. 18
Prerogative e compiti del Consigliere comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, e ha diritto di formulare interrogazioni e mozioni nelle forme stabilite dal regolamento.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, in forma gratuita, tutti gli atti e tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato**.** Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
3. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. e dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dalla legge**.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 19
Gruppi consiliari e commissioni

1. I Consiglieri hanno diritto di costituirsi in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco. Qualora non sia esercitata tale facoltà ovvero nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Comune assicura ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità sono fissate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti solo nel caso in cui siano riconosciuti da una forza politica presente in Parlamento come loro unici rappresentanti.
4. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e speciali, con funzioni referenti, consultive e di controllo.
5. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni nel rispetto del criterio proporzionale.
6. Le Commissioni consiliari sono costituite unicamente di Consiglieri comunali.

Art. 20
Commissioni ispettive e di indagine

1. Sono inoltre previste Commissioni ispettive e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni, nonché le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
3. Le Commissioni consiliari di controllo e garanzia, ove costituite, sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
4. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali e la composizione deve avvenire nel rispetto del criterio proporzionale.
5. Le commissioni possono essere istituite su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di un quarto dei consiglieri comunali.
6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei presenti al consiglio.

Art. 21
Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e si impegna a creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale.
2. In apposito regolamento saranno stabilite le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità e promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 21 bis
Rappresentante degli stranieri

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione all'attività del Comune ed una più ampia integrazione nella comunità civica di Signa dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e le forme di partecipazione alle sedute consiliari, con diritto di parola e non di voto, di un rappresentante degli stranieri.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 22
Nomina e composizione

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco con proprio atto. Di tale nomina è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 (sette) assessori.
3. Possono far parte della Giunta in qualità di assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri Comunali.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le proprie attribuzioni.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 23
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale è organo sussidiario di collaborazione e di supporto del Sindaco per l'attuazione del suo programma e degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Svolge attività propositiva e di impulso, attraverso proposte, atti preparatori, regolamenti che successivamente il Consiglio approva.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Ciascun Assessore opera per delega del Sindaco ed in coerenza con gli indirizzi generali di governo, di cui al documento approvato dal Consiglio, e ne realizza i progetti specifici.
4. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale ove nominato o quelli che per Statuto o per regolamento sono riservati ai funzionari o responsabili dei servizi.
5. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi annualmente, attraverso la quale si verifica la corrispondenza dell'azione di governo, agli indirizzi deliberati dal Consiglio.
7. Alla Giunta sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:
   a) approva gli schemi del bilancio e del rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
   b) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
   c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
   d) autorizza la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'ente in giudizio, previo parere dei responsabili dei servizi competenti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata ed autorizza la loro definitiva sottoscrizione;
f) individua ed istituisce le strutture organizzative di massima dimensione.

Art. 24
Vice - Sindaco

1. Viene nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta e di tale nomina ne viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Vice - Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché di sospensione dell'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di quest'ultimo fino alla elezione del nuovo Consiglio e della nuova Giunta.

Art. 25
Il Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.
2. Quale Capo dell'Amministrazione assume la direzione politico - amministrativa e di coordinamento degli organi elettivi ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario generale. e del Direttore generale, ove nominato.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esercita le competenze stabilite dalla legge. Inoltre è responsabile dell'informazione alla popolazione nelle situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale, di cui è membro.
6. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status, la durata e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 26
Competenze

1. Oltre alle competenze di legge, il Sindaco:
   a) ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale dell'Ente;
   b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   c) nomina gli Assessori comunali fra cui il Vice - Sindaco e attribuisce loro gli affari da trattare coordinandone l'attività;
   d) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi e le qualifiche apicali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dal presente Statuto e dal Regolamento; la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna di sua competenza;
f) convoca, presiede e formula l'ordine del giorno della Giunta comunale;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ex art. 34 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini utenti;
i) determina modifiche straordinarie agli orari dei negozi, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
j) impartisce direttive al Segretario generale e al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
k) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Art. 26 bis
Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita al Direttore Generale o a ciascun responsabile di servizio mediante delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici ai quali è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti ed attività:
a) rappresentanza in giudizio, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
b) stipula di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni o servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

4. La delega può essere, altresì, di natura speciale: con essa il Sindaco assegna al Direttore Generale o al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente in relazione al compimento di un atto o allo svolgimento di un'attività determinati, inclusi quelli indicati al comma precedente.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge sul potere di rappresentanza dei responsabili dei servizi.

Art. 27
Linee Programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. I consiglieri comunali hanno la possibilità, durante la seduta di cui al comma uno di presentare emendamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. A seguito della presentazione si apre il dibattito consiliare che si conclude con la votazione delle linee programmatiche.
4. Con cadenza annuale il Consiglio comunale sarà chiamato a verificare l'attuazione delle linee programmatiche sulla base di esaustive relazioni predisposte dal Sindaco e dai singoli assessori.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e si informa a criteri di buon andamento, imparzialità economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, distinzione tra direzione politica ed attività amministrativa, responsabilità e collaborazione per il raggiungimento del risultato , dipendenza gerarchica e verifica dei risultati.
2. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali di organizzazione.
3. La struttura organizzativa del Comune di Signa è articolata in settori organici di intervento .
4. I settori operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti a tali esigenze, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
6. Gli orari dei sevizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini**.**

Art. 29
Conferenza dei responsabili di servizio

1. E' istituito un organo di coordinamento formato dai responsabili dei servizi..
2. Tale organo denominato conferenza dei responsabili di servizio è presieduto dal Segretario generale, ovvero dal Direttore generale, ove nominato.
3. I compiti dello staff sono di supporto rispetto alla funzione di coordinamento propria del Segretario generale ovvero del Direttore generale, ove nominato, e sarà dallo stesso convocato per l'esame di argomenti e problemi che riguardano più settori.

Art. 30
Il Segretario generale

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario generale con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità dei risultati dell'ente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e nelle direttive espresse dagli organi elettivi**,** salvo che ai sensi del comma 1 dell'art.108 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco abbia nominato un Direttore generale: In tal caso, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, il Sindaco definisce e disciplina i rapporti fra il Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed il Direttore stesso, secondo l'ordinamento del Comune e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

3. Le ulteriori funzioni del Segretario sono stabilite dalla legge, dai regolamenti, o conferite dal Sindaco.
4. Al Segretario generale il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale.

Art. 31
Vice segretario

1. Il Sindaco nomina il Vice segretario tra i responsabili di servizio.
2. Requisito per la nomina a vice segretario è il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario Comunale.
3. Il Vice segretario coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di impedimento, di vacanza e di assenza anche temporanea e precaria..
4. L'incarico di vice segretario non potrà protrarsi oltre il termine del mandato elettivo del Sindaco e potrà essere confermato dal suo successore entro sei mesi dall'elezione.

Art. 32
Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, o a conferire le relative funzioni al segretario generale.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Le funzioni del Direttore generale sono fissate dalla legge e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33
Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, ove nominato, ovvero dal Segretario generale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, ovvero dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Le funzioni dei responsabili dei servizi sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'articolo 26 bis del presente Statuto, è altresì compito dei responsabili dei servizi, per gli atti e le attività di loro competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione.
5. In materia di contenzioso tributario la determinazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un atto motivato di costituzione in giudizio e/o di promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie; la legale rappresentanza dell'ente può essere attribuita anche al responsabile dell'Ufficio Tributi in possesso di adeguati requisiti professionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Non occorre la determinazione preventiva di cui al precedente 4° comma per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazione di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 34
Collaborazioni esterne e incarichi

1. Il Sindaco con provvedimento motivato può affidare incarichi e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per gli obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto della normativa vigente.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità.

Art.35
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune adotta le forme dei servizi pubblici indicate dall'art 112 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 36
Istituzioni

1. Le Istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:
   a) specifica individuazione dei servizi sociali che ne costituiscono il fine istituzionale;
   b) elezione degli organi da parte del Consiglio comunale con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere;
   c) efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
   d) garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
   e) coordinamento con altri servizi complementari erogati da altri enti pubblici.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 37
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio su proposta della conferenza dei capigruppo, accompagnata da analitico curriculum vitae di ciascun candidato da depositare presso la Segreteria comunale.
2. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione contabile esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
5. Il regolamento di contabilità definisce i casi di ineleggibilità, incompatibilità e di revoca o di sostituzione dei revisori, e stabilisce le modalità concrete di svolgimento dei loro compiti.

Art. 38
Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni e le modalità del controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione, nonché per valutare le azioni intraprese.

Art.39
Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e da Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle vigenti disposizioni.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 40
Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, nonché del corretto rapporto tra quest'ultima ed il cittadino è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 41
Requisiti, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Il Sindaco, previa idonea pubblicizzazione, riceve le proposte di candidature per la nomina del Difensore civico, corredate dai relativi curricula e da tutte le informazioni utili per valutare la sussistenza dei requisiti di cui al comma due; almeno dieci giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, provvede a riunire la Conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
2. L'aspirante alla nomina a Difensore civico deve essere di comprovata integrità morale, autorevolezza e competenza giuridico - amministrativa e offrire le massime garanzie di indipendenza ed imparzialità. Deve possedere titoli che diano garanzie per il miglior assolvimento del proprio compito e pertanto essere in possesso di diploma di laurea o titolo equivalente in materie giuridiche.
3. Non può essere nominato Difensore civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) i dipendenti del Comune di Signa;
   c) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali;
   d) i ministri del culto;
   e) gli amministratori, i titolari ed i dirigenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzione e contributi;
   f) che esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
   g) che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado che siano amministratori, Direttore, Segretario o dipendente del Comune di Signa.
4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nel precedente comma.
5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta, con le stesse modalità necessarie per la sua nomina.

Art.42
Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con deliberazione motivata e a scrutinio segreto, con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati al Comune, compreso il Sindaco. Ove la maggioranza richiesta non venga conseguita da alcun candidato nella prima votazione, si procederà immediatamente ad una successiva votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, compreso il Sindaco.
2. Il Difensore civico rimane in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha nominato, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rinominato una sola volta.
3. In via ordinaria la nomina del Difensore civico viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro tre mesi dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, il Consiglio comunale provvede alla nuova nomina entro tre mesi.

Art. 43
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i soggetti concessionari, i consorzi le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati, e può richiedere allo stesso una relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica in forma scritta al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora permangono irregolarità o vizi procedurali.
6. cassato
7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Difensore civico si avvale dell'Ufficio Segreteria**.**
8. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione da determinarsi nella deliberazione di nomina.

Art. 44
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo di ciascun anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il successivo mese di giugno e resa pubblica**.**

Art. 45
Difensore civico sovracomunale

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con altri comuni , che il Difensore civico venga nominato d'accordo con essi ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei comuni interessati.
2. Del pari, previa intesa con il competente ufficio, il Consiglio comunale può valutare che le funzioni del Difensore civico comunale possano essere svolte dal Difensore civico regionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Regolamenti

1. I termini per l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono fissati rispettivamente in sei mesi dalla sua entrata in vigore per il regolamento di funzionamento del Consiglio e in diciotto mesi per gli altri regolamenti.
2. L'entrata in vigore dello Statuto abroga le norme dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. L'entrata in vigore, in materia di ordinamento dei comuni, di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni stessi, abroga le norme statutarie con essi incompatibili .
2. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette, con la procedura stabilita dall'art. 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.